

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA
DI TORINO

COMUNI VARI



ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To) • Tel +39 01212361 • Fax +39012176665

P Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 • Capitale Sociale 33.915.530,15 • REA di Torino: 680448

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO
DEI FANGHI DISIDRATATI (CODICE CER 190805)
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI
PINEROLO, CAVOUR E CARMAGNOLA.
ANNI 2017-2018**

OGGETTO DELL'ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	VERSIONE
ND		D					1

IDENTIFICAZIONE FILE:

VERSIONE	DATA	OGGETTO
1	Settembre 2017	Prima emissione

DATI PROGETTISTI

TIMBRI - FIRME

 L'INNOVAZIONE È IL NOSTRO TERRITORIO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Esercizio Depurazione Pianificazione Ing. Raffaella TURAGLIO	
IL PROGETTISTA:	Geom. Matteo SUTERA	

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
ART. 2 -	AMMONTARE DELL'APPALTO	1
ART. 3 -	TIPOLOGIA DEL CONTRATTO e PREZZI.....	1
ART. 4 -	DURATA DELL'APPALTO.....	2
ART. 5 -	REQUISITI DELL'APPALTATORE	3
ART. 6 -	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	3
ART. 7 -	MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO	5
ART. 8 -	VARIAZIONI DELLE MODALITA' DI SMALTIMENTO	6
ART. 9 -	DOCUMENTI DI TRASPORTO E TAGLIANDI PESO	6
ART. 10 -	NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO.....	6
ART. 11 -	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	7
ART. 12 -	DISPOSIZIONE SULL'ORDINE DEI LAVORI	7
ART. 13 -	CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE - PAGAMENTI	7
ART. 14 -	CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	9
ART. 15 -	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	9
ART. 16 -	OPERE ESCLUSE E RISERVATE.....	9
ART. 17 -	COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 18 -	ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 19 -	PERSONALE.....	11
ART. 20 -	IGIENE DEL LAVORO.....	12
ART. 21 -	DUVRI.	12
ART. 22 -	CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO	13
ART. 23 -	PENALITÀ	13
ART. 24 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 25 -	FORO GIURIDICO COMPETENTE.....	15
ART. 26 -	SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.....	15
ART. 27 -	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	15
ART. 28 -	CODICE ETICO.....	16
ALLEGATI	16

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto consiste nel prelievo, trasporto, eventuale stoccaggio (a discrezione dell'appaltatore) e recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER 190805) provenienti dai processi biologici dei depuratori di Pinerolo, Cavour e Carmagnola gestiti da ACEA P.I. Spa aventi le seguenti caratteristiche:

a) Contenuto di SS (sostanza secca) del fango conferito:

Min = 20%; Max = 28%;

In sede di gara saranno fornite, su richiesta, le ultime analisi chimiche disponibili.

Il servizio prevede lo smaltimento/recupero di una quantità complessiva di fanghi biologici disidratati, CER 190805, stimata in circa 7.200 (settemiladuecento) t/anno con una ripartizione annuale di 5.000 tonnellate da Pinerolo, 550 tonnellate da Cavour e 1.650 tonnellate da Carmagnola ed una ripartizione media settimanale di circa 94 tonnellate da Pinerolo, 10 tonnellate da Cavour, 30 tonnellate da Carmagnola.

La quantificazione di 7.200 tonnellate in un anno da destinare a recupero o smaltimento costituisce una stima indicativa basata su dati storici di produzione e su previste esigenze di trattamento delle linee fanghi, quindi gli effettivi quantitativi di cui si richiederà lo smaltimento o recupero potranno variare, in più o in meno, rispetto a tale valore, in base alle condizioni di funzionamento della linea fanghi dei depuratori, che si dovessero manifestare in corso di esercizio, anche in conseguenza dell'avviamento di nuove unità di trattamento durante il periodo di valenza del contratto.

Si dà quindi atto che non sussiste alcun diritto dell'Appaltatore a ricevere il conferimento di fanghi in misura del quantitativo presunto e che, viceversa, anche al non raggiungimento dei quantitativi presunti, l'Appaltatore resta obbligato alle prestazioni oggetto del servizio ed alle condizioni stabilite.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare del Servizio è preventivato in € 684.300 (seicentottantaquattromilatrecento/00 euro), di cui 684.000 € per il servizio e 300 € per oneri per riduzione/eliminazione delle interferenze.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEL CONTRATTO e PREZZI

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il prezzo unitario a base di gara è: **95 €/t** ed è onnicomprensivo di tutto quanto necessario per dare compiuto il servizio, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/2008 e del D.lgs 152/2006, di eventuali tasse, tributi e ogni altro onere, con la sola esclusione dell'I.V.A.

Il prezzo suddetto con applicazione del ribasso di gara costituisce il prezzo unitario contrattuale.

Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i trasporti, gli smaltimenti, i mezzi d'opera e provvisori necessari per dare il servizio completamente compiuto e a regola d'arte secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative sopra esposte e delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e di accettare.

Con la sottoscrizione del contratto la ditta appaltatrice dichiara di avere piena conoscenza delle caratteristiche del servizio e dei luoghi di lavoro, delle distanze e percorsi per raggiungerli e della consistenza degli impianti

Con la partecipazione alla gara l'appaltatore garantisce che il prezzo offerto è congruo e comprensivo del rischio proprio del mercato, italiano ed internazionale, dello smaltimento e recupero dei fanghi oggetto di gara dovuto alla presenza di canali rigidi e di programmi di produzione che possono incidere sull'esercizio del presente appalto.

Alla luce di quanto sopra l'Appaltatore, con la partecipazione al presente appalto, si assume il rischio di impresa, per il quantitativo minimo di 7.200 (settemiladuecento) tonnellate di fango disidratato, da smaltire o recuperare, in caso di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, da smaltire per il prezzo indicato in sede di gara, ritenendo lo stesso comprensivo dell'analisi del rischio di mercato.

La partecipazione dell'Impresa alla gara per l'aggiudicazione dei lavori presuppone l'implicita conoscenza da parte dell'Impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo del servizio, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti o se l'Impresa ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati e informazioni.

All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di esecuzione.

I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori; non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto ha la durata di **un anno** decorrente dalla data del verbale di attivazione del servizio e comunque è valido fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Considerata la natura del contratto e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico servizio, l'Impresa si impegna a proseguire nell'esecuzione del contratto qualora la Società ne ravvisi la necessità oltre la scadenza prevista sino all'effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto. Tale proroga contrattuale non potrà essere inferiore ad un mese nè superiore a tre mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi aggiuntivi

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.I. SPA avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

ART. 5 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

Tutti gli interventi del presente appalto saranno effettuati sugli impianti di depurazione le cui caratteristiche sono considerate note all'Appaltatore.

L'Impresa appaltatrice dovrà possedere le autorizzazioni (previste dalla normativa del settore rifiuti) per il trasporto, per la gestione dell'impianto presso cui avverranno le eventuali operazioni di stoccaggio e dovrà produrre l'autorizzazione dell'impianto dove avverranno le operazioni di recupero e/o smaltimento dei fanghi disidratati (codice CER n° 190805) oggetto del servizio.

Dette autorizzazioni dovranno essere esibite in sede di gara e a richiesta della Stazione appaltante l'Appaltatore documenterà in qualsiasi momento di disporre di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento per continuare ad esercitare la propria attività e specificamente a prestare i servizi previsti dal presente Capitolato.

In ogni caso l'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante delle eventuali modifiche, rinnovi, sospensioni e/o revoche delle autorizzazioni previste per l'esecuzione del servizio.

Dovrà inoltre dimostrare di disporre la potenzialità di smaltimento o recupero richiesta dal presente servizio anche presso enti terzi documentandola in questo caso con i relativi contratti.

L'impresa aggiudicataria del servizio è direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di trasporto, stoccaggio e recupero e/o smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nei limiti contrattualmente stabiliti e quindi in particolare:

- a) dei risultati di tale servizio nella misura in cui ne ha assunto l'impegno in rapporto alle finalità perseguite dall'Amministrazione appaltante nel presente contratto, in particolare per quanto riguarda il quantitativo di fango disidratato da recuperare e/o smaltire;
- b) dell'assunzione e mantenimento in proprio capo di tutte le autorizzazioni richieste per eseguire il servizio;
- c) degli eventuali danni arrecati alle imprese di gestione degli impianti di depurazione derivanti dal mancato o intempestivo o irregolare svolgimento del servizio;
- d) degli eventuali danni arrecati a terzi;
- e) degli eventuali danni arrecati all'ambiente.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare (direttamente o a mezzo degli appositi organismi di controllo istituzionalmente previsti) che le modalità di recupero e/o smaltimento dei fanghi conferiti all'appaltatore siano conformi alle disposizioni normative vigenti e a quanto richiesto nel presente capitolato.

L'Appaltatore deve inoltre avere ottemperato agli adempimenti legislativi attuali e previsti dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. (iscrizione SISTRI e annessi adempimenti).

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio deve essere eseguito nel rispetto scrupoloso di tutte le norme tecniche di buona esecuzione e di sicurezza vigenti applicabili secondo le migliori regole d'arte, nel rispetto di ogni norma e legge applicabile nonché secondo le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in vigore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla pesatura del fango ritirato tramite un sistema di pesatura (situato presso l'impianto ricevente), con relativo certificato di calibratu-

ra; la stazione appaltante si riserva in ogni momento la possibilità di verificarne la Taratura nonché di verificare le modalità di pesatura.

Le quantità conferite all'impianto andranno certificate su apposito registro giornaliero di carico e scarico.

I conferimenti dei fanghi disidratati saranno effettuati sulla base di un programma settimanale predisposto dalla stazione appaltante entro il giovedì precedente la settimana di riferimento.

Il prelievo dei cassoni dagli impianti di depurazione dovrà essere garantito, nei seguenti orari:

a) tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, fra le ore 8:00 e le 11:30 e fra le 13:30 e le 16:30 per gli impianti di CARMAGNOLA e CAVOUR.

b) tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato compreso, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, entro le ore 7:00 per l'impianto di PINEROLO.

L'orario potrà essere variato in funzione delle esigenze di processo previo preavviso.

Indicativamente la frequenza di prelievo sarà:

- **DEPURATORE DI PINEROLO**

due cassoni da circa 15 mc. cadauno, un viaggio con frequenza indicativa giornaliera da effettuarsi con motrice e rimorchio. A fronte di incrementi di produzione in alcuni periodi dell'anno è necessario dislocare presso l'impianto quattro cassoni.

- **DEPURATORE DI CAVOUR**

un cassone da circa 15 mc. , un viaggio con frequenza indicativa ogni due settimane da effettuarsi con motrice.

- **DEPURATORE DI CARMAGNOLA**

due cassoni da circa 15 mc. cadauno, un viaggio con frequenza indicativa settimanale da effettuarsi con motrice e rimorchio.

Per tutti gli impianti sopracitati si sottolinea che immediatamente dopo il prelievo dei cassoni pieni dovranno essere posizionati i corrispondenti cassoni vuoti al fine di non avere un fermo macchina del processo di disidratazione dei fanghi.

L'impresa appaltatrice ha il compito di indicare mantenere aggiornato il proprio recapito telefonico, fax e telefono portatile cellulare al quale potranno essere inoltrate le richieste di intervento da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore, ferme restando le disposizioni sopra elencate, ha facoltà di svolgere il servizio nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine programmato e sarà il solo responsabile dell'organizzazione e della qualifica del personale specializzato necessario per una corretta gestione delle operazioni.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l'esecuzione del servizio dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l'Appaltatore.

E' compreso nel servizio il trasporto dei fanghi ed il noleggio dei cassoni.

I cassoni di stoccaggio dei fanghi dovranno essere idonei alla piattaforma di carico e avere capacità utile in funzione della organizzazione dei trasporti e produzione di fango di ogni singolo impianto.

I cassoni devono essere dotati di copertura con telo tipo Cramaro con movimentazione fissa a manovella. Il trasportatore è obbligato a coprire il cassone prima di uscire dall'impianto di produzione.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall' Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

Al termine del carico dell'automezzo, l'appaltatore dovrà provvedere a pulire l'area di carico lasciando la pavimentazione antistante il fronte di carico, perfettamente pulita.

L'Appaltatore prende atto che il servizio di prelievo dei fanghi si effettua su opere esistenti in esercizio, pertanto il servizio dovrà essere condotto con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio.

L'Appaltatore dovrà rispettare i limiti di velocità e la segnaletica stradale degli impianti.

Dovrà altresì porre la massima attenzione a non disperdere materiale lungo la rete viaria.

Ogni trasporto e conferimento deve essere obbligatoriamente accompagnato da formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato per quanto di competenza dall' Appaltatore sotto la sua responsabilità e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.

I veicoli di trasporto dovranno sempre avere assicurata (a cura e spese dell'appaltatore) la regolare copertura del carico trasportato ed ottemperare a tutte le prescrizioni del DM 406 del 25/11/1998 e s.m.i.

L' Appaltatore dovrà fornire automezzi idoneamente attrezzati e predisposti al massimo delle capacità operative condotti da persona esperta ed adeguatamente preparata al loro utilizzo.

Il trasporto agli impianti di stoccaggio o recupero e/o smaltimento dovrà avvenire percorrendo gli itinerari più brevi e veloci concordati, non oltre i tempi massimi di percorrenza prestabiliti, salvo che non intervengano situazioni di emergenza quali guasto all'automezzo, perdita accidentale del carico, interruzioni stradali, ecc. che non consentano di ultimare il conferimento nei tempi stabiliti.

In tal caso bisognerà motivare al Responsabile del Servizio ACEA P.I. SPA l'eventuale variazione di percorso, i tempi ed il luogo di sosta e l'ora della successiva ripartenza.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore per gravi inadempimenti contrattuali.

ART. 7 - MEZZI, MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO

Gli automezzi necessari allo svolgimento del servizio dovranno risultare di disponibilità dell'Appaltatore che è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi o quant'altro necessario per la circolazione dei mezzi compresa la licenza per il trasporto in conto terzi e l'autorizzazione per la portata utile.

L'appaltatore dovrà dimostrare prima di iniziare il servizio di avere la disponibilità di tutte le attrezzature, compresi i cassoni, e degli automezzi necessari.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento. Le attrezzature non ritenute idonee dovranno essere sostituite subito.

In considerazione del fatto che l'Appaltatore rappresenta l'immagine di ACEA P.I. SpA, tutti i mezzi dovranno essere privi di adesivi, calendari, tendine ecc.

Qualora qualsiasi automezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.I. SpA questo dovrà essere sostituito dall'appaltatore entro il termine assegnato.

Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le direttive di ACEA P.I. Spa ed agli ordini che dovranno venire imposti per particolari esigenze di servizio.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, trasporto, ecc. dei mezzi e dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché le forniture di impianto e di esercizio, d'ufficio, cancelleria, bollettari, stampati ecc. sono a carico dell'Appaltatore.

Il servizio non dovrà essere sospeso neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi dovranno essere immediatamente sostituiti con altri veicoli, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante.

ART. 8 - VARIAZIONI DELLE MODALITA' DI SMALTIMENTO

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontrasse, durante l'esecuzione del servizio, l'opportunità di smaltimento o recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto, con modalità di carattere innovativo, compatibili con il rispetto della normativa ambientale, lo stesso potrà richiedere alla Stazione appaltante la possibilità di espletare il servizio secondo tali nuove opportunità, allo stesso prezzo di gara o a prezzo inferiore.

La Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di valutare dette proposte e di rilasciare eventuale autorizzazione, che dovrà essere comunque resa in forma scritta.

ART. 9 - DOCUMENTI DI TRASPORTO E TAGLIANDI PESO

- 1) La corretta tenuta e la compilazione per le parti di competenza dei documenti di viaggio è a totale carico dell'assuntore del servizio.

- 2) Ogni trasporto dovrà obbligatoriamente essere gestito in conformità alle norme vigenti.

ART. 10 - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Sono contrattualmente vincolanti:

- a) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture pubblici e in particolare il D.lgs 50/2016 e s.m.i., il Regolamento Generale DPR 207/10 e s.m.i. e il capitolato generale DM 145/00;
- b) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire
- c) le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008;
- d) il codice della strada.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti e subappalti, vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'I.S.P.E.S.L., delle A.S.L., degli Enti previdenziali, delle Autorità militari, ecc.

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in ma-

teria ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto in modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n. 152 del 03/04/2006.

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- DUVRI redatto dalla stazione Appaltante;
- POS dell'Aggiudicatario;
- Il codice etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della medesima.

ART. 12 - DISPOSIZIONE SULL'ORDINE DEI LAVORI

Gli interventi potranno essere eseguiti a seguito di ordine scritto o richiesta telefonica del Responsabile del Servizio Depurazione ACEA P.I. SPA o da un suo delegato, di norma saranno effettuati sulla base di un programma settimanale predisposto dalla stazione appaltante entro il giovedì precedente alla settimana di riferimento.

Per motivi di servizio o avarie tecniche impiantistiche e di processo ACEA P.I. SPA potrà sospendere la programmazione settimanale attraverso immediata comunicazione all'Appaltatore. All'Appaltatore non saranno riconosciuti risarcimenti per il servizio non svolto.

L'Appaltatore dovrà annotare per ogni richiesta data, ora e nome del richiedente.

L'Appaltatore dovrà designare un incaricato che si occupi della ricezione delle richieste d'intervento e coordinamento dell'attività logistica.

ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE - PAGAMENTI

La contabilizzazione del servizio sarà effettuata a misura sulla base del prezzo unitario offerto in relazione alle quantità effettivamente prelevate e verrà redatta in base agli ordini di lavoro ed ai rimessi delle prestazioni effettuate, che dovranno sempre essere redatti giornalmente in contraddittorio e controfirmati da ACEA P.I. SpA e dall'Appaltatore.

L'appaltatore provvederà, con frequenza mensile, a presentare la distinta relativa ai conferimenti effettuati nel periodo di riferimento, riportante, per ogni carico di fango ritirato, il numero e la data del formulario di trasporto del rifiuto, l'impianto di provenienza del fango ed il peso riscontrato.

Si ribadisce che non verranno riconosciute prestazioni non riportate sugli appositi modelli e controfirmate da ACEA P.I..

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del D.lgs.50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

Per ogni pagamento in conto ACEA P.I. SpA invita l'appaltatore a firmare la contabilità e comunica l'importo da fatturare con invito a presentare la relativa fattura.

Per ogni pagamento in acconto ACEA P.I. SpA chiede agli Enti il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al periodo interessato e all'appaltatore copia delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori.

Dopo accertamento positivo della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del DURC ACEA P.I. SpA provvederà al pagamento della fattura.

Il pagamento avverrà entro 60 gg dalla data della fattura, fatta salva la suddetta verifica DURC.

All'Appaltatore verranno corrisposti i costi per la sicurezza così come specificati nel DUVRI liquidati 50% nel primo S.A.L. e 50% nel dodicesimo S.A.L.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel servizio, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (ove dovuta) da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile (ove dovuta), la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile (ove dovuta).

c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile (ove dovuta), al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel servizio, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, che dovrà essere redatto entro i 3 mesi successivi alla data d'ultimazione del servizio, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolare fattura fiscale.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, etc).

ART. 14 - CONTROLLO DEL SERVIZIO

Il controllo del servizio compete al Responsabile del Servizio Depurazione.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dall'Art. 23 del presente Capitolato a scalare dalla contabilità del mese corrente.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che la Appaltatore ha in corso con ACEA P.I. SpA. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi è dovuta l'immediata reintegrazione dell'importo della cauzione.

L'Appaltatore in sede di contabilità finale potrà avanzare sulle sanzioni applicate giustificate riserve, in merito alle quali deciderà ACEA P.I. SpA.

ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà designare un proprio rappresentante (responsabile tecnico del servizio) provvisto della necessaria preparazione professionale e competenza, il cui nominativo dovrà essere partecipato contestualmente all'aggiudicazione dell'Appalto. Eventuali sostituzioni del responsabile con altro soggetto dovranno essere comunicate prontamente all'Amministrazione aziendale.

Il suddetto responsabile tecnico dell'Appaltatore dovrà assicurare una completa e costante disponibilità e reperibilità.

ART. 16 - OPERE ESCLUSE E RISERVATE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di servirsi di altre ditte per eseguire quegli interventi che riterrà di sua convenienza, senza alcuna limitazione sulla natura, ubicazione, durata ed importo e senza che l'Appaltatore abbia diritto ad elevare per questo eccezioni, reclami o richieste dei servizi appaltati.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assunti, apposita garanzia fidejussoria.

Al termine del Servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla Stazione appaltante subordinatamente all'avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell'accettazione della medesima da parte dell'Appaltatore nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza.

L'Appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazione/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare.

Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA P.I. SPA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere tutti i danni risentiti da ACEA P.I. SPA e da terzi in dipendenza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare ACEA P.I. SPA da ogni richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista d'inizio delle prestazioni, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00, con esplicita clausola relativa a danni ambientali e esclusione di qualsiasi franchigia.

La copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere.

ART. 18 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono da considerarsi compresi e remunerati nel prezzo offerto anche i seguenti oneri, oltre a quanto citato:

- l'uso continuo o no dei macchinari e del relativo personale anche con orari variabili;
- il mancato utilizzo dei mezzi a causa di disfunzioni di servizio, scioperi, manutenzioni agli impianti ACEA P.I. SPA.;
- danni agli immobili, alle strutture di ogni genere ed agli impianti causati per incuria e/od imperizia. Inoltre la responsabilità di incidenti ed imperizia nell'uso dei macchinari è a totale carico dell'Appaltatore.

2. Oltre a quanto citato nei precedenti articoli sono da considerarsi obblighi a carico dell'Appaltatore quelli di seguito citati:

- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- l'installazione dei mezzi d'opera, in relazione all'entità dell'intervento, secondo i più moderni e perfezionati metodi per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dell'intervento commissionato;
- le segnalazioni, se necessario, diurne e notturne e le tabelle di transito interrotto e di pericolo e le altre misure di sicurezza nonché, difese, presidi, staccionate, parapetti e quant'altro può occorrere per l'incolumità di persone, animali e cose;
- il comportamento corretto nei rapporti che si intrattengono con il personale ACEA P.I. SPA;
- lo scrupoloso rispetto del DUVRI redatto da ACEA P.I. SPA;
- il mantenimento per ogni posto di lavoro della condizione più salubre possibile;
- il risarcimento degli eventuali danni alle attrezzature esistenti causati durante le operazioni;
- il rispetto dei limiti di carico di cui all'art. 167 del Nuovo Codice della Strada. A tale riguardo la Committente non autorizza trasporti di quantità di rifiuto eccedente la portata massima consentita degli automezzi.

3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa alla operazione di intervento, trasporto e conferimento, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente contratto, sollevando ACEA P.I. SPA da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

4. L'Appaltatore è responsabile verso l'ACEA P.I. SPA del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

5. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Commitente avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e con il rispetto delle norme vigenti.

6. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

7. L'Appaltatore si obbliga pertanto per sé, i suoi successori ed aventi causa a tenere l'Amministrazione rilevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 19 - PERSONALE

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

L'appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri riguardanti il regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCL applicabili alla data dell'aggiudicazione e alle successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore sarà responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle relative norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il relativo contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né pretese alcuna.

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

L'impresa dovrà esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente appalto.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

La violazione degli obblighi suddetti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tesse-

ra di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di euro 50.

Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs 23 aprile 2004, n. 124 e s.m.i.

ART. 20 - IGIENE DEL LAVORO

Le prestazioni comprese nel servizio appaltato e da svolgersi presso le infrastrutture ACEA P.I. SPA devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza e salute dei propri lavoratori conformemente ai documenti di valutazione del rischio connessi all'attività ed alle altre prescrizioni disposte dal Dlgs 81/2008. Dovrà quindi in particolare provvedere per le specifiche attività alla formazione/informazione, fornitura delle necessarie attrezzature e dpi, vigilanza sanitaria in conformità ai disposti di legge.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti e le indicazioni inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro attenendosi a tutte le disposizioni dettate dalla vigente normativa ed a segnalare tempestivamente ad ACEA P.I. SPA gli interventi strutturali che si rendessero necessari.

L'Appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, anche tutto l'occorrente per rendere l'attività meno disagiata possibile;
- far utilizzare ai propri dipendenti tutti i "dispositivi di protezione, individuale e collettiva" di seguito elencati a titolo esemplificativo, opportuni relativamente alle mansioni svolte, così come previsto dalla vigente normativa, in particolare in relazione ad attività che comportino il rischio derivato dal possibile contatto e/o ingestione di materiali biologici, nonché in ambienti rumorosi:
 - guanti di protezione impermeabili
 - facciali filtranti e/o maschere
 - tute monouso
 - cuffie antirumore
 - stivali
- far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:
 - divieto di fumare durante il lavoro;
 - divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro;

Si fa inoltre presente che il personale aziendale che opera nel settore depurativo è sottoposto a profilassi vaccinale relativamente a:

- tetano (obbligatorio);
- epatite tipo A e B (per gli operatori che lo richiedano);
- tifo (per gli operatori che lo richiedano).

L'Appaltatore non può comunque iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

ART. 21 - DUVRI.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ACEA P.I. SpA ha individuato nel DUVRI (documento

unico di valutazione dei rischi) i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovrà operare l'Appaltatore e le conseguenti misure di prevenzione collettive e personali.

L'appaltatore dovrà comunicare ad ACEA P.I. SpA entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio eventuali osservazioni e modifiche in merito al DUVRI allegato al presente capitolato.

Il DUVRI è parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel DUVRI previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 - CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione del contratto .

Nei casi ove il subappalto dovesse essere necessario dovrà essere preventivamente autorizzato da ACEA P.I. SPA.

In tutti i casi di subappalto, l'Appaltatore titolare del servizio resterà comunque ugualmente sola ed unico responsabile, nei confronti di ACEA P.I. SPA, sollevando il committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione del servizio subappaltato.

In caso di subappalto non autorizzato ACEA P.I. SPA può recedere dagli impegni contrattuali senza alcun preavviso ed onere a suo carico.

ART. 23 - PENALITÀ

In caso di mancata accettazione dei fanghi entro i quantitativi settimanali massimi previsti (di cui al precedente art. 1), potrà applicarsi una penalità fino ad Euro 500,00 per ciascun container di fango non accettato, anche in via preventiva, salvo il rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per il ricorso ad altre forme di smaltimento del fango disidratato.

In caso di mancata accettazione dei fanghi che si prolunghi per oltre 10 giorni lavorativi (a qualsiasi motivo dovuta e comunque anche se dovuta a sospensione o revoca delle necessarie autorizzazioni amministrative) l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, riservandosi il diritto di applicare una penale fino al 20% del prezzo unitario di offerta moltiplicato per il quantitativo massimo contrattualmente previsto nel periodo intercorrente tra il momento in cui il servizio viene, di fatto, interrotto e il termine finale contrattualmente previsto (salvo comunque l'eventuale maggior danno).

Le parti potranno concordare brevi periodi di sospensione del servizio per motivi ritenuti meritevoli di accoglimento. Le sospensioni non concordate potranno dar luogo alle penali e/o risarcimenti previsti.

Non si farà luogo all'applicazione di penali (per entrambe le parti contraenti) in caso di impossibilità ad adempiere le prestazioni contrattuali che sia dovuta a cause di forza maggiore (esemplificativamente: calamità naturali, mutamenti normativi, ordinanze amministrative, come previsto all'art. 1218 del Codice Civile (rubricato "Responsabilità del debitore").

L'intervento effettuato dall'Appaltatore in modo non regolare secondo le prescrizioni del presente capitolato (articoli 5,6,7 e 9) e di buona norma tecnica comporterà l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell'intervento con un minimo di € 260,00 (duecentosessanta/00). Nel caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.

L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento, comporterà l'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettanta-

cinque/00) al giorno.

L'utilizzo non autorizzato di dotazioni della Stazione Appaltante comporterà l'applicazione di una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) oltre alla detrazione dell'importo delle operazioni in tal modo effettuate.

Inoltre, fatte salve e impregiudicate ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA P.I. SPA

mancato uso di DPI	€	260,00	(duecentosessanta/00)
uso di vestiario indecoroso	€	260,00	(duecentosessanta/00)
mancata pulizia quotidiana dell'area di lavoro	€	260,00	(duecentosessanta/00)
mancato allontanamento dei materiali residui a servizio ultimato	€	260,00	(duecentosessanta/00)
mancata o incompleta compilazione delle registrazioni	€	260,00	(duecentosessanta/00)

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio di ACEA P.I. SpA la grave inadempienza che risolve il contratto, ACEA si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.

Qualora l'importo della penalità superi il 10% dell'importo contrattuale annuo si darà avvio alla procedura di rescissione del contratto per grave inadempimento come previsto dal successivo art 24.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento contrattuale.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti:

- gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rinnovo, da parte delle Autorità competenti, di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 5, 6, 7 e 9 e le inadempienze della fattispecie elencata all'art. 23 (penalità) si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Si configura altresì come grave inadempimento contrattuale e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto la mancata osservanza delle condizioni minime di carattere tecnico necessarie per la partecipazione all'appalto contenute nel bando di gara e la decadenza dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 4 dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

L'appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, il responsabile del Servizio, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad ACEA P.I. SpA il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell' Appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all' Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ACEA P.I. SpA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale e, qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti di ACEA P.I. SpA sui beni della Appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione per inadempimento ACEA P.I. SpA può valersi, gratuitamente, di tutto il materiale di proprietà e pertinenza dell'Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assunto, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;

La cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata dall'Amministrazione.

ART. 25 - FORO GIURIDICO COMPETENTE.

E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competente è quello di Torino.

ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la presente scrittura è registrabile in caso d'uso.

ART. 27 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l. 187/2010 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 28 - CODICE ETICO

L'appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante.

ALLEGATI

- DUVRI